lanthaler+berger+bordato+wallnöfer
wirtschafts+steuerberater = commercialisti+revisori = audit+advisory + partner

Circolare
TAX & LEGAL

CIRCOLARE 7/2025

Gentili Clienti,

con la presente Circolare vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.

L'ESSENZIALE IN BREVE

- **Novità sui pagamenti elettronici dal 2026:** obbligatorio il collegamento tra registratore di cassa e POS
- **Trattamento fiscale dei veicoli aziendali:** Agevolazioni fiscali per il vostro parco veicoli
- **Lettera di intento per esportatori abituali:** acquistare beni e servizi senza applicare l'IVA
- **Perdita di una S.R.L.:** Come intervenire
- **Consigli per fine anno**
- **Piccola pausa natalizia:** Ferie aziendali

Collegamento obbligatorio tra registratore di cassa e POS

Registratori di cassa e dispositivi POS devono essere collegati tra loro a partire dal 1° gennaio 2026 **tramite l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate** (non è necessario alcun collegamento tecnico).
Premessa: il servizio online previsto a tale scopo dovrebbe tuttavia essere messo a disposizione presumibilmente solo **all'inizio di marzo 2026** (la data esatta sarà ancora comunicata dall'Agenzia delle Entrate). Per i dispositivi POS che sono già in uso al **1° gennaio 2026** o che vengono attivati tra il **1° e il 31 gennaio 2026** vige pertanto una regola transitoria. In questo caso la registrazione deve essere effettuata **entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio online**. Per i nuovi dispositivi POS (attivazione dopo il 31 gennaio 2026) la registrazione deve avvenire **a partire dal 6° giorno** del secondo mese successivo all'effettiva messa in funzione ed essere conclusa **al più tardi entro l'ultimo giorno lavorativo** di tale mese.

Trattamento fiscale dei veicoli aziendali

L'acquisto e l'utilizzo di veicoli a motore nell'ambito dell'attività d'impresa sollevano regolarmente quesiti riguardanti il loro trattamento ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**IVA**. Di seguito, desideriamo fornirvi una panoramica sui principi fondamentali e sugli aspetti più attuali in materia.

a) Veicoli Utilizzati Esclusivamente per l'attività d'Impresa

La normativa fiscale distingue in linea di principio tra la **totale** e la **limitata deducibilità** dei costi relativi ai veicoli.
Una completa deducibilità dei costi di acquisto e di esercizio è possibile solo se il veicolo è utilizzato esclusivamente per l'attività e risulta strumentale per natura o per destinazione all'esercizio dell'impresa. Rientrano in questa categoria, ad esempio, autocarri, trattori, autobus o autovetture che costituiscono parte integrante del core business (produzione/commercio).
Per gli **autocarri**, il Codice della Strada ne vieta l'uso privato. Devono essere custoditi presso la sede aziendale al termine della giornata lavorativa o dopo i viaggi di lavoro e non possono essere utilizzati per gli spostamenti casa-lavoro. In tal modo non si configura alcun *beneficio fiscale* per la persona fisica.
Ai fini IVA, l'Imposta sul Valore Aggiunto sull'acquisto di tali veicoli è **interamente detraibile**.

Per le **autovetture** non rientranti tra i veicoli strumentali, la **deducibilità fiscale** è pari al **20%** dei costi, con un limite massimo di costo di acquisto riconosciuto di **€ 18.075,99**.
Ai fini IVA, l'IVA sugli acquisti di tali veicoli non essenziali per la gestione aziendale è detraibile solo nella misura del **40%**.
Queste regole si applicano anche ai veicoli concessi in uso a un amministratore o a un socio.

Una regola speciale riguarda gli **agenti e rappresentanti di commercio**. Per questa categoria, il trattamento fiscale è nettamente più favorevole:
I costi del veicolo sono **deducibili nella misura dell'80%**, fino a un valore massimo del veicolo di **€ 25.822,84**, mentre, ai fini IVA, l'imposta è **interamente detraibile**, a condizione che l'utilizzo sia esclusivamente professionale.

Questa agevolazione tiene conto del fatto che il veicolo rappresenta uno strumento di lavoro quasi indispensabile per questa categoria professionale.

Tra i costi deducibili rientrano anche gli **oneri ricorrenti** come carburante, spese di officina e riparazione, ricambi, pedaggi autostradali, costi di parcheggio e spese analoghe.

b) <u>Utilizzo promiscuo (aziendale e privato) con fringe benefit</u>

Quando un'azienda concede un veicolo in uso a un dipendente per un **utilizzo misto** (privato e professionale), il trattamento fiscale dipende da come viene contabilizzato il **fringe benefit**.
Se il fringe benefit è inserito in **busta paga** o **addebitato** al dipendente, i costi sono **deducibili ai fini IRES/IRPEF nella misura del 70%**, mentre l'IVA è detraibile nella misura del **40%**. Se viene effettuato anche il **ri-addebito dell'IVA** al dipendente, l'IVA può essere **detratta integralmente.** In entrambi i casi, non si applicano i limiti massimi di costo di acquisto deducibile del veicolo.

Affinché il trattamento fiscale sia riconosciuto nell'esercizio corrispondente, la fattura relativa al fringe benefit deve essere **emessa e saldata entro il 31 dicembre** dello stesso anno. Solo così il ricavo può essere correttamente imputato nell'esercizio in corso e può essere garantito il relativo trattamento IVA.

A carico del dipendente, l'utilizzo promiscuo genera un **fringe benefit** soggetto a tassazione. Questo reddito viene determinato in base alle **tabelle ACI vigenti** per il veicolo in questione, applicate su una percorrenza annuale **convenzionale** stabilita dalla legge di **15.000 km**.
Per i veicoli immatricolati per la prima volta e assegnati al dipendente **a partire dal 1° gennaio 2025**, la percentuale da applicare non sarà più determinata in base alle emissioni di CO_2, ma **esclusivamente in base al tipo di motorizzazione**. Vengono pertanto applicate diverse aliquote di calcolo per veicoli a motore termico, veicoli elettrici e ibridi plug-in.

I nuovi valori per la determinazione del fringe benefit sono:

- Motore a combustione (Diesel o Benzina); 50% del costo ACI
- Veicoli elettrici: 10% del costo ACI
- Veicoli ibridi plug-in: 20% del costo ACI

Di seguito una breve panoramica della regolamentazione relativa al calcolo del fringe benefit:

Prima immatricolazione	Assegnazione al dipendente	Regolamentazione
01.07.2020–31.12.2024	01.07.2020–31.12.2024	Determinazione del fringe benefit basata sulle percentuali legate alle emissioni di CO_2 (dal 25% al 60%) del valore ACI per 15.000 km.
Ordinata entro il 31.12.2024	01.01.2025–30.06.2025	Regime transitorio: si applicano percentuali basate su CO_2 (dal 25% al 60%) o, se più vantaggiose, le nuove percentuali legate al tipo di motorizzazione (10% - 50%).
Ordinata entro il 31.12.2024	Dal 01.07.2025	Calcolo basato sul valore normale del bene (ad esempio tariffe di noleggio), decurtato dalla quota di utilizzo aziendale.
Dal 01.01.2025	Dal 01.01.2025 (Accordo + consegna)	Nuova disciplina: il calcolo del fringe benefit si basa sulla tipologia di propulsore (10% elettrico, 20% ibrido plug-in 50% termico) sul valore ACI per 15.000 km annui.
–	Proroga di un contratto esistente	Si applica la disciplina vigente al momento della stipula originaria del contratto.
–	Nuova assegnazione ad altro dipendente	La disciplina applicabile è determinata in base alla data dell'effettiva nuova assegnazione.

c) Utilizzo di un veicolo privato

Quando si utilizza un **veicolo privato per scopi aziendali**, il datore di lavoro può dedurre integralmente l'eventuale rimborso spese corrisposto fino al limite massimo stabilito dalle **tabelle chilometriche ACI**. Gli importi che eccedono questo massimale non sono deducibili. Vengono rimborsati i chilometri percorsi dalla sede aziendale al luogo dell'appuntamento professionale e ritorno, a condizione che tale distanza non sia inferiore a quella calcolata a partire dalla residenza del lavoratore o dell'amministratore. Per il dipendente o amministratore, i costi rimborsati fino a tale massimale sono **esenti da tassazione**, mentre un eventuale importo superiore è considerato **reddito imponibile**.

Di seguito una tabella riassuntiva delle differenti casistiche:

Utilizzo del veicolo	Deducibilità fiscale	Detrazione IVA	Importo massimo dei costi
Utilizzo esclusivamente aziendale e strettamente connesso all'attività	100%	100%	nessuno
Utilizzo esclusivamente aziendale	20%	40%	18.075,99 €; locazione: 3.615,20 € annui
Uso promiscuo per alcuni lavoratori	70% (in caso di riaddebito del fringe benefit)	40% o 100% (se viene riaddebitata anche l'IVA)	nessuno
Agenti e rappresentanti di commercio	80%	100%	25.822,84 €; locazione: 5.164,57 € annui
Amministratore Co.co.co	20%	40%	18.075,99 €; locazione 3.615,20 € annui
Amministratore Partita IVA	20%	40%	18.075,99 €; locazione 3.615,20 € annui
Socio non amministratore	20%	40%	18.075,99€: locazione: 3.615,20€ annui
Veicolo privato – riaddebito dei chilometri percorsi per attività lavorativa	100%	/	Secondo valori ACI per chilometro.

Preparazione delle lettere di intento 2026 per "esportatori abituali"

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l'estero in regime di non imponibilità IVA possono compiere le prime verifiche in merito all'acquisizione della qualifica di "**esportatore abituale**". Chi conseguirà tale qualifica potrà utilizzare nel corso del 2026 il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, così come di effettuare importazioni, senza applicazione di IVA. La qualifica di "esportatore abituale" si acquisisce avendo registrato, nell'anno precedente, un totale di corrispettivi derivanti da cessioni all'esportazione e operazioni assimilabili, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie **superiore al 10%** del volume di affari "rettificato" escludendo:

- le cessioni di beni in transito o nei depositi soggetti a vigilanza doganale;
- le operazioni non rilevanti ai fini IVA per cui deve comunque essere emessa una fattura.

Gli "esportatori abituali" possono acquistare beni e servizi, così come importare beni, in regime di **non imponibilità IVA** nei limiti del plafond maturato. Esso è calcolabile in due modi: può essere pari all'ammontare delle operazioni che lo compongono avvenute nell'anno solare precedente (**plafond fisso**) o nei 12 mesi precedenti (**plafond mobile**). La scelta della metodologia di calcolo da utilizzare è rimessa al singolo soggetto ed è **modificabile annualmente** con l'unico vincolo relativo al fatto che, per applicare il plafond mobile, l'impresa deve essere attiva da **almeno** 12 mesi.
Per poter sfruttare tale regime agevolato, è tuttavia necessario redigere la **lettera di intento** conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Per tale ragione, è importante che, avvicinandosi la fine dell'anno, i soggetti interessati procedano alla compilazione della suddetta lettera se intendono effettuare acquisti e importazioni senza IVA dal **1° gennaio 2026**.

Perdite di una S.r.l. – Come intervenire

Si ricorda che le disposizioni di legge in materia di perdite dell'esercizio di una società a responsabilità limitata sono disciplinate dagli articoli 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile italiano e devono pertanto essere verificate annualmente. Qualora, a seguito delle perdite, il capitale si riduca di oltre un terzo e scenda al di sotto del minimo legale (euro 10.000), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi la riduzione del capitale sociale con contestuale aumento dello stesso a un importo non inferiore al minimo legale, oppure la trasformazione della società.

Consigli per fine anno

- **Pagamento dei compensi dell'amministratore**: per poter dedurre fiscalmente i compensi dell'amministratore nel 2025, i pagamenti devono essere effettuati entro il 12 gennaio 2026.
- **Spese deducibili**: tutte le spese che i privati desiderano dedurre fiscalmente nel 2025 devono essere pagate entro il 31.12.2025 (ad esempio, spese mediche, assicurazioni, interventi di recupero, misure di risparmio energetico, fondo pensione integrativo, donazioni, ecc.).
- **Inventario**: le società con data di chiusura 31.12.2025 devono redigere un inventario per le merci, le materie prime, le forniture, i prodotti in corso di lavorazione e i lavori in corso.

- **Fatture elettroniche a fine anno** (fatture di dicembre che vengono ricevute nel 2026): in linea di principio, la data della fatturazione (data della fattura) è determinante per la registrazione delle fatture in entrata. La detrazione dell'IVA avviene nel mese in cui è stata realizzata la fatturazione, a condizione che la fattura sia stata registrata entro il 15 del mese successivo.
  Nel caso di fatture in entrata a fine anno, si applica una regola speciale: in questo caso, la detrazione dell'IVA può essere effettuata solo nel mese in cui è stata ricevuta la fattura. Esempio: una fattura con data 28.12.2025, ricevuta il 03.01.2026, può essere considerata solo nella dichiarazione IVA di gennaio.
  Per i clienti che utilizzano il nostro software di contabilità, il sistema indica correttamente la data di registrazione e garantisce la corretta registrazione grazie ai corrispondenti messaggi di errore. Se vi occupate personalmente della contabilità, vi preghiamo di controllare con attenzione la data di ricezione delle fatture in entrata.
- **Liberi professionisti e imprese in contabilità semplificata**: si applica il principio dell'afflusso e del deflusso (il cosiddetto "principio di cassa"); quindi, le spese o i ricavi pagati o incassati nel 2025 confluiscono ancora nel periodo d'imposta 2025. Per completezza si segnala anche l'opzione per l'applicazione della contabilità ordinaria o per il metodo di calcolo del reddito imponibile sulla base della registrazione IVA delle operazioni. In ogni caso è necessario verificare se un passaggio tra i metodi comporti l'obbligo di mantenimento del metodo scelto per un periodo triennale.
- **Fatture relative a commissioni**: gli agenti di commercio o le società che emettono fatture a provvigione possono richiedere al proprio committente una riduzione della ritenuta fiscale dal 50% al 20%. Questa possibilità esiste per gli agenti di commercio che impiegano personale dipendente o autonomo per la maggior parte dell'anno commerciale.
  La dichiarazione deve essere inviata al committente tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro il 31.12.2025, in modo che la ritenuta fiscale ridotta possa essere applicata a partire dal 2026. La dichiarazione rimane valida fino alla sua revoca.
- **Auto in uso promiscuo ai dipendenti**: per poter dedurre i costi e l'IVA sulle spese per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, il comprovato pagamento dell'importo fatturato al dipendente come fringe benefit deve essere effettuato dal dipendente entro il 31.12.2025. Per maggiori dettagli, si rimanda paragrafo precedente dedicato al tema.

Ferie aziendali

Vi informiamo che il nostro studio resterà chiuso per ferie **dal 24.12.2025 al 06.01.2026** compreso.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.